

curativo, di polizze di assicurazione sulla vita dei singoli assegnatari degli alloggi, nelle forme che saranno concordate fra la Direzione generale e le cooperative stesse, con le modalità deliberate dal Consiglio nella seduta del 13 novembre 1949;

2° - di autorizzare il Direttore generale e, in sua vece, il Primo vice direttore generale, con espressa facoltà di firmare e stipulare da soli, alla stipulazione degli atti e contratti, nonché a fare quanto necessario per l'attuazione della presente delibera, conferendo inoltre ai suddetti Direttore e Primo vice direttore generale i seguenti poteri:

a) - di procedere alla identificazione, anche catastale, delle aree da ipotecare;

b) - di inserire negli stipulandi e nei contratti tutte le condizioni e le modalità che riterranno del caso;

3° - di dar mandato, ove occorra, per l'attuazione di quanto sopra, ad uno o più procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere tutte le operazioni necessarie.